

CONVENZIONE

CASSA SANITARIA CASSAGEST — DIPENDENTI DELLE AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL DELL'AUTONOLEGGIO

Tra:

la “**CASSA SANITARIA CASSAGEST**”, Associazione senza fini di lucro, con sede in Via del Commercio 36 – Roma - Codice Fiscale 97583750589, rappresentata nel presente atto dal Presidente della stessa, Signor Antonio Bottoni, munito dei necessari poteri, (d’ora innanzi “**CASSA**” o “**CASSAGEST**” o “**PARTE**”)

e

Le parti istitutive delle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale dell’Autonoleggio (d’ora innanzi “**OO.SS.**”), nello specifico:

- **ANIASA** rappresentata da **Giuseppe Benincasa**
- **FILT - CGIL**, rappresentata da **Tatiana Fazi**;
- **FIT - CISL**, rappresentata da **Marino Masucci**;
- **UILTRASPORTI- UIL**, rappresentata da **Sergio Tarabù**.

CASSAGEST e tali Parti Istitutive, collettivamente indicate come “**PARTI**”.

Premesso che:

- Aniasa, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Uil, in attuazione dell’Accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente dalle aziende esercenti

Sigla:				
CASSAGEST	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL

autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale ed di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente sottoscritto il 18/12/2010 (di seguito: CCNL), hanno concordato, nell'ambito delle prestazioni di welfare, l'istituzione di un fondo sanitario integrativo per i suddetti lavoratori;

- che l'istituzione di tale fondo è avvenuto per il periodo 01/01/2012-31/12/2013 attraverso una convenzione con la Cassa di assistenza sanitaria CASSAGEST;
- che, in relazione al periodo luglio – dicembre 2013, la quota complessiva stabilita nell'accordo di rinnovo del CCNL del 20/06/2013 venisse rivalutata di e 24,00/anno, per ciascuno dei due anni della durata della Convenzione precedente (2014-2015), per un totale dei € 288,00 per ogni anno;
- che si ha obiettivo di continuare a garantire le prestazioni ai dipendenti;
- che in tale contesto, lo strumento per la fruizione dell'assistenza sanitaria integrativa del SSN conforme alle norme vigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e successive integrazioni e modificazioni; d.lgs. Ministero della Salute 31 marzo 2008) sia la Cassa di assistenza sanitaria CASSAGEST (si allegano iscrizione anagrafe fondi e dichiarazione rispetto decreto Sacconi);
- CASSAGEST si rende disponibile a fornire tale copertura sanitaria integrativa, anche al fine di rendere possibile la fruizione dei benefici fiscali come previsto dalle norme vigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e successive integrazioni e modificazioni; d.lgs. Ministero della Salute 31 marzo 2008);
- CASSAGEST fornirà tale assistenza sanitaria integrativa mediante la stipula di opportuna polizza con Unisalute S.p.A., che preveda la copertura per prestazioni sanitarie appresso descritte (d'ora innanzi, "**POLIZZA**").
- resta a carico delle singole aziende interessate, applicanti il CCNL, la raccolta e il versamento di quanto spettante alla Cassa;
- la presente convezione sostituisce a tutti gli effetti la precedente stipulata tra le parti .

Sigla:				
CASSAGEST	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL

- l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa sarà assicurata da CASSAGEST tramite Unisalute S.p.A. secondo il Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Sanitaria appositamente strutturato per Dipendenti delle Aziende che Applicano il CCNL Dell'autonoleggio, contenente termini e condizioni di fruibilità, perfettamente noto alle Parti e che viene allegato alla presente Convenzione per formarne parte integrante (**Allegato 1**), (d'ora innanzi "**FASCICOLO INFORMATIVO**");
- le **OO.SS.** garantiscono di aver ricevuto letto e compreso quanto contenuto nel Regolamento di CASSAGEST approvato dal suo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 dicembre 2009, che viene allegato alla presente Convenzione per formarne parte integrante (**Allegato 2**) e nello Statuto di CASSAGEST, approvato nel suo Atto Costitutivo del 22.12.2009 e modificato ed integrato dalla sua Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 marzo 2012, che viene allegato alla presente Convenzione per formarne parte integrante (**Allegato 3**).

* * *

Tutto quanto sopra premesso, si stipula la presente Convenzione.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni sanitarie che CASSAGEST è tenuta a garantire ai sensi della presente Convenzione saranno erogate tramite Unisalute S.p.A. e con l'approvazione incondizionata del FASCICOLO INFORMATIVO, che s'intende dichiarata con la sottoscrizione della presente Convenzione.

La copertura prevista dal FASCICOLO INFORMATIVO esplicherà i propri effetti, successivamente alla sottoscrizione della presente, dalle ore 00:00 del 01 gennaio 2016 e scadenza alle ore 00:00 del 1 gennaio 2017 e a condizione che vengano rispettati tutti i termini e condizioni stabiliti dalla presente Convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.

Sigla:				
CASSAGEST	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL

Articolo 3 – Contributo associativo

- Le Aziende che Applicano il Ccnl Dell'autonoleggio si impegnano a corrispondere a CASSAGEST il contributo complessivo di € 264,00 (di cui € 3,00, quale quota associativa a CASSAGEST), oltre a quanto eventualmente previsto per ogni coniuge o convivente more uxorio o figlio o nucleo familiare nella sua interezza inteso (d'ora innanzi, tutti indicati come "**FAMILIARE**" o "**FAMILIARI**") come indicato nell'Allegato 1. Il premio assicurativo si intende erogato in ragione di anno e per ciascun LAVORATORE, secondo quanto previsto dal FASCICOLO INFORMATIVO. La quota associativa si intende erogata per l'iscrizione annuale alla CASSA e per ciascun LAVORATORE.
- Il pagamento dei premi assicurativi avverrà in un'unica soluzione, come da frazionamento annuale del contratto assicurativo stesso; il pagamento della quota associativa avverrà, quindi, in unica soluzione al momento del versamento della prima rata del premio assicurativo. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CASSAGEST, presso la Unipol Banca di Ag. di Roma Ostiense, IBAN:

IBAN: IT 48F 03127 05038 0000 0000 1386

Indicando la seguente causale: "**Convenzione Autonoleggio, per adesione a CASSAGEST**".

Per l'attivazione di quanto previsto nel FASCICOLO INFORMATIVO, i suddetti versamenti, dovranno pervenire a CASSAGEST, tassativamente, entro 30 giorni dall'effetto della copertura.

Entro lo stesso termine, dovranno pervenire a CASSAGEST, a cura e onere del Fondo Autonoleggio i dati anagrafici dei LAVORATORI e gli eventuali moduli di adesione dei familiari debitamente compilati e sottoscritti.

Articolo 4 – Modalità accettazione variazioni al Fascicolo Informativo

Qualora dovesse rendersi necessario modificare il FASCICOLO INFORMATIVO, le PARTI potranno intervenire modificando direttamente l'Allegato 1 alla presente Convenzione. Le modifiche saranno valide e applicabili automaticamente alla presente Convenzione una volta sottoscritte da entrambe le PARTI.

Sigla:				
CASSAGEST	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL

Articolo 5 – Condizioni generali e precisazioni

5.1 Effetto della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalle ore 00:00 del 01 gennaio 2016.

I contributi a carico delle Aziende che applicano il CCNL dell'Autonoleggio sono quelli indicati nel comma 1 del precedente articolo 3 e versati secondo quanto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 3.

La raccolta delle anagrafiche dei dipendenti avverrà tramite inoltre da ciascuna azienda dei dati o tramite upload sul sito www.assitenzasanitariaautonoleggio.it oppure alla mail dedicata. Le aziende i cui dati anagrafici perverranno entro il 20 di ciascun mese l'effetto delle prestazioni sarà il 01 del mese successivo; i dati anagrafici che dovessero arrivare tra il 20 del mese e l'ultimo giorno dello stesso mese, sono da considerarsi arrivate nel mese successivo. In tal caso il contributo sarà riparametrato in dodicesimi;

Per la copertura dei familiari, sia per l'effetto delle prestazioni che per eventuali nuovi inserimenti e variazioni ai nuclei, si rimanda a quanto regolamentato nel FASCICOLO INFORMATIVO.

Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 12 del FASCICOLO INFORMATIVO, il premio da corrispondere all'atto dell'inserimento della garanzia corrisponde a tanti dodicesimi del premio annuo quanti sono i giorni che intercorrono dalla data di inclusione al termine del periodo assicurativo in corso.

Se le Aziende non pagano la rata di contributi o quella per iscrizioni successive, gli effetti della Convenzione e del FASCICOLO INFORMATIVO ad essa allegato restano sospesi dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprendono efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla data di effetto della Convenzione, l'iscrizione a CASSAGEST e la copertura del FASCICOLO INFORMATIVO cessano automaticamente, come stabilito dal Regolamento (**Allegato 2**). Qualora Unisalute S.p.A. dichiari la propria disponibilità, la copertura del FASCICOLO INFORMATIVO e la Convenzione stessa potranno essere riattivate secondo la volontà espressa da Unisalute S.p.A. con successivo e separato atto.

5.2 Durata della Convenzione

La convenzione ha durata annuale e scade alle ore 00.00 del 1 gennaio 2017, salvo quanto previsto dal successivo punto "verifica del rapporto tecnico".

Sigla:				
CASSAGEST	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL

In mancanza di disdetta, la Convenzione s'intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così, successivamente, di anno in anno.

L'eventuale disdetta della presente Convenzione da parte delle **OO.SS** deve essere comunicata a CASSAGEST, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza in corso della presente Convenzione.

L'eventuale disdetta della presente Convenzione da parte di CASSAGEST deve essere comunicata alle **OO.SS**, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima della scadenza in corso della presente Convenzione.

5.3 Verifica Rapporto Tecnico

Al 01/09/2016 verrà effettuato il calcolo del rapporto fra i sinistri pagati e riservati ed i premi di competenza del periodo 01/01/2016 - 01/06/2016, in base ai dati di consuntivo rilevati a quella data e delle proiezioni di chiusura dell'annualità.

numeratore: sinistri pagati + riservati del periodo 01/01/2015 –01/06/2016

denominatore: premi netti di competenza del periodo 01/01/2015 –01/06/2016

in presenza di un valore superiore all'80%, le parti istituiranno un tavolo tecnico finalizzato ad esaminare le criticità emerse e riportare in equilibrio le prestazioni nel limite dell'80%.

Nel caso le parti firmatarie della presente convenzione non trovino l'accordo sulle modifiche da apportare, che potranno essere al premio, alle garanzie o ad entrambe, Cassagest potrà recedere dalla convenzione con effetto 31/12/2016 senza necessità di inoltro della disdetta.

5.4 Altre assicurazioni

Si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali del FASCICOLO INFORMATIVO.

Articolo 6 - Limitazioni

Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.

Articolo 7 - Sinistri

Sigla:				
CASSAGEST	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL

Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.

Articolo 8 – Condizioni di assistenza

8.1 Oggetto della convenzione

La Convenzione è operante in caso di malattia e in caso d'infortunio avvenuto durante l'operatività della Convenzione stessa, per le spese in seguito meglio definite, sostenute dall'Isritto per:

- indennità giornaliera per ricovero in Istituto di cura reso necessario da Grande Intervento Chirurgico (come da elenco allegato);
- pacchetto maternità
- prestazioni di alta specializzazione;
- visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici;
- prestazioni odontoiatriche particolari (secondo quanto riportato dall'atto di variazione (**Allegato 4**));
- cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi odontoiatriche e ortodonzia (secondo quanto riportato dall'atto di variazione (**Allegato 4**));
- lenti;
- prestazioni diagnostiche particolari (secondo quanto riportato dall'atto di variazione (**Allegato 4**));
- servizi di consulenza.

Per ottenere le prestazioni di cui necessita, il LAVORATORE può rivolgersi, con le modalità riportate alla voce "Sinistri" del FASCICOLO INFORMATIVO, a:

- a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute S.p.A.;
- b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute S.p.A.;
- c) Servizio Sanitario Nazionale.

Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei punti di definizione delle singole garanzie all'interno del FASCICOLO INFORMATIVO.

Sigla:				
CASSAGEST	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL

8.2 Persone assistite

L'assicurazione sottostante alla presente convenzione è prestata a favore dei LAVORATORI a tempo indeterminato delle aziende che applica non CCNI dell'Autonoleggio la cui azienda abbia inoltrato i loro dati anagrafici ed i relativi versamenti alla cassa. Qualora il dipendente ne faccia richiesta potrà estendere la copertura ai FAMILIARI che abbiano perfezionato l'iter dell'iscrizione a CASSAGEST secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 12 del FASCICOLO INFORMATIVO.

Eventuali nuove adesioni che dovessero intervenire successivamente alla data di effetto di cui all'articolo 5.1 della presente Convenzione, saranno regolate come disposto dall'articolo 12 del FASCICOLO INFORMATIVO.

8.3 Prestazioni erogate

Si rinvia a quanto regolato a quanto esplicitamente previsto dalla presente Convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.

Articolo 9 – Impegni assunti dalle OO.SS.

Le OO.SS provvederanno a rendere nota la presente Convenzione ai propri dipendenti.

Articolo 10 - Modifica delle Condizioni di Convenzione

Le eventuali modifiche alla presente Convenzione successive alla sua stipula dovranno essere eseguite per iscritto.

Articolo 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente Convenzione e riguardanti il contributo assicurativo, oggi stabilito nella misura del 2,50% (due virgola cinquanta), sono inclusi nel contributo versato a CASSAGEST. Le eventuali variazioni imposte dalla legge sul premio di POLIZZA che dovessero intervenire dopo la sua stipula, saranno a carico di CAT SRL, che dovrà versarle a CASSAGEST a prima richiesta.

Articolo 12 - Legge applicabile e Foro esclusivo competente

La legge applicabile alla Convenzione è quella Italiana e per le controversie legate alla presente e ai suoi allegati, il Foro esclusivo competente è quello di Roma.

Sigla:				
CASSAGEST	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL

Articolo 13 - Termini di prescrizione

Il termine di prescrizione dei diritti di cui alla presente Convenzione, relativamente alla POLIZZA stipulata da CASSAGEST per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, è di due anni decorrenti dalla data di stipula, in linea con quanto previsto dall'art. 2952 del codice civile.

Articolo 14 – Aspetti Privacy (DLGS n. 196/03)

Ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs n. 196/03, con separato analitico atto, **OO.SS** hanno nominato CASSAGEST responsabile del trattamento dei dati personali dei suoi dipendenti con contratto di lavoro subordinato.

Resta fermo che, al momento dell'adesione di ciascun LAVORATORE a Cassagest questi riceveranno idonea informativa e saranno chiamati ad autorizzare la CASSAGEST stessa al trattamento dei dati personali conferiti nel rispetto degli obblighi di legge.

Le parti della presente convenzione si danno reciprocamente atto che, nella sua esecuzione, si atterrano ad una rigorosa applicazione delle disposizioni sulla privacy, autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali.

Articolo 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, valgono le vigenti norme di legge.

Articolo 16 – Esempari sottoscritti

La presente Convenzione e i suoi allegati sono stati redatti e sottoscritti in duplice copia, una per parte.

Articolo 17 – Allegati alla Convenzione

Sono allegati alla Convenzione, facendone parte integrante ed inscindibile i seguenti documenti:

1. FASCICOLO INFORMATIVO
2. REGOLAMENTO
3. STATUTO
4. ATTO DI VARIAZIONE EFFETTO 01/01/2016

Sigla:				
CASSAGEST	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL

* * *

Letto, approvato e sottoscritto a Roma, il 25 novembre 2015

CASSA SANITARIA CASSAGEST
(Antonio Bottoni)

--

OO.SS.

(Giuseppe Benincasa)

--

(Tatiana Fazi)

--

(Marino Masucci)

--

(Sergio Tarabù)

--

Sigla:				
CASSAGEST	ANIASA	FILT - CGIL	FIT - CISL	UILTRASPORTI-UIL